

N.	948/18	R.G.
N.	1275/19	SENT.
N.	13188/19	CRON.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE

Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale

in persona del Giudice del lavoro, Dott.ssa Antonella Crea, ha pronunciato all'udienza del 16/10/2019 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **n. 948 del R.G.** per l'anno **2018**,

-avente ad oggetto: annullamento avviso di addebito

da

- **MINNICI Maria Cecilia**, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco PELLE-
Ricorrente -

nei confronti di

- **INPS in persona del legale rappresentante pro tempore**, costituito in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S. p.A., rappresentato e difeso dall'Avv. Christian LO SCALZO– *Resistente -*

provvedendo sulle conclusioni rassegnate delle parti nei rispettivi atti di causa, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuali

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Con ricorso depositato in data 23/3/2018, il procuratore di MINNICI Maria Cecilia rappresentava che, con avviso di addebito n. 394 2017 000 40378 39

000, l'INPS aveva intimato il pagamento della somma di Euro 2.298,15 per l'omesso versamento di contributi dovuti a titolo di "Gestione Agricola – Lavoratori Autonomi ed Associati" per l'anno 2016;

-che la ricorrente, pur essendo stata titolare di azienda agricola dal 20 gennaio 2007 al 31 dicembre 2011, aveva chiesto la cancellazione della azienda stessa per cessazione della attività e comunque non aveva mai posseduto i requisiti idonei a determinare la sua iscrizione quale imprenditore agricolo professionale, avendo sempre utilizzato il proprio fondo per consumo personale e senza "riservare alcun margine alla eventuale "commercializzazione" dei prodotti del fondo stesso";

-che l'INPS, con provvedimento del 31/7/2015, aveva comunicato alla MINNICI la cancellazione della sua attività aziendale in relazione al periodo compreso tra il 20/1/2007 ed il 31/12/2013;

-che, quindi, nessun credito contributivo si sarebbe potuto formare a carico della ricorrente per l'anno 2016, attesa l'intervenuta cancellazione della attività aziendale per ben due volte;

-che la ricorrente non aveva mai dedicato all'attività agricola una quantità di tempo pari o superiore al 50%, né aveva ricavato da detta attività un reddito pari o superiore al 50% del proprio reddito complessivo.

Concludeva, pertanto, il procuratore di parte ricorrente chiedendo l'accertamento e la declaratoria che l'attività aziendale nella titolarità della MINNICI era cessata in data 31 dicembre 2011 e, per l'effetto, l'annullamento dell'avviso di addebito per cui è causa; l'accertamento e la declaratoria che la ricorrente non aveva maturato i requisiti per essere considerata un imprenditore agricolo professionale ai sensi della L. n. 99/2014, con conseguente illegittimità della iscrizione effettuata dall'INPS e



con conseguente annullamento della pretesa creditoria vantata dall'Istituto e di ogni atto consequenziale.

2. Si costituiva in giudizio l'INPS, in proprio e quale mandatario della SCCI S.p.A, con memoria depositata telematicamente in data 28/11/2018 e deduceva:
- che l'iscrizione della ricorrente alla Gestione IATP era scaturita dall'accertamento ispettivo conclusosi in data 6.2.2012 e notificato il successivo 15.2.2012 (doc. 2);
 - che, in base alle emergenze istruttorie, i funzionari di vigilanza dell'Istituto avevano accertato la sussistenza dell'obbligo di iscrizione presso la suddetta gestione previdenziale con decorrenza 20.1.2006 e del correlativo obbligo contributivo dal 1.1.2007;
- che, successivamente, ma solo a seguito della sentenza n. 777/15 emessa da questo Tribunale (doc. 3), la ricorrente era stata cancellata dalla Gestione IATP per il periodo 2007-2013;
- che non corrispondeva al vero l'assunto di parte ricorrente secondo cui detta cancellazione (disposta solo fino al 31.12.2013, come da sentenza n. 777/15) sarebbe avvenuta a seguito dell'accertamento ispettivo;
 - che la ricorrente aveva svolto identica contestazione giudiziale anche in relazione alla contribuzione IATP dovuta per l'anno 2015 (doc. 4) e che la relativa domanda era stata rigettata con sentenza di questo Tribunale n. 351/18 (doc. 5), sentenza passata in giudicato;
 - che la ricorrente non aveva mai svolto alcuna domanda di cessazione dell'attività esercitata; né aveva mai reso alcuna dichiarazione di responsabilità sulla destinazione d'uso dei fondi oggetto di attività IATP;
 - che la ricorrente aveva regolarmente inviato a suo tempo la denuncia aziendale tramite il modello DA (doc. 6);



-che parte ricorrente non aveva – neanche genericamente – allegato e provato di svolgere un'attività diversa da quella in relazione alla quale era sorto l'obbligo contributivo in contestazione, né aveva allegato e provato di sostentarsi con redditi diversi da quelli ricavabili dall'attività di IATP.

Concludeva l'Ente previdenziale chiedendo il rigetto dell'opposizione all'avviso di addebito proposta, in quanto del tutto infondata in fatto e diritto.

In corso di giudizio, veniva acquisita a cura della cancelleria, giusta ordinanza emessa in data 8/10/2019, attestazione di passaggio in giudicato della sentenza n. 351/2018, emessa da questo Tribunale in data 15/3/2018 nell'ambito del procedimento RGN 3562/2015.

3. Tanto premesso, osserva il Giudicante che il ricorso proposto non è fondato e meritevole di accoglimento.

Ed invero, per come allegato e documentato da parte resistente, l'Ente previdenziale ha disposto la cancellazione della odierna ricorrente dalla gestione IATP per il periodo compreso tra il 20/1/2007 ed il 31/12/2013 al fine di dare esecuzione alla sentenza n. 777/2015 emessa tra le stesse parti in data 3/4/2015 nell'ambito del procedimento RGN 4927/2013 e passata in giudicato, con cui è stata accertata "l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dall'INPS a mezzo della comunicazione notificata in data 7/11/2013 recante "prospetto riepilogativo dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per l'anno 2013 ed eventuali anni pregressi" per un ammontare pari ad Euro 14.507,71".

L'INPS ha allegato alla memoria difensiva una denuncia risalente al 9/3/2007 e, pertanto, riconducibile ad un periodo che ha già costituito oggetto di accertamento nell'ambito del procedimento conclusosi con la pronuncia n.

777/2015 e rispetto al quale l'Ente previdenziale, al fine di dare ottemperanza a detta pronuncia, aveva disposto la cancellazione della ricorrente dalla gestione.

L'Ente previdenziale ha tuttavia allegato anche una successiva sentenza emessa da questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro in data 15/3/2018 nell'ambito del procedimento RGN 3562/2015 instaurato dalla odierna ricorrente nei confronti dell'INPS al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria di nulla dovere a titolo di contributi quale imprenditore agricolo per l'anno 2015, come si evince anche dall'atto introduttivo di quel procedimento prodotto dallo stesso INPS.

Con detta pronuncia, il ricorso proposto dalla MINNICI è stato rigettato, avendo ritenuto il Giudicante che non fosse stata comprovata l'assenza, in capo alla MINNICI, dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l'iscrizione nella gestione degli imprenditori agricoli e per il conseguente obbligo contributivo.

Orbene, la Suprema Corte (cfr. Cass. N. 27009 del 24/10/2018) ha chiarito che, in tema di contributi previdenziali, l'accertamento sulla qualità soggettiva della parte obbligata contenuto in una sentenza passata in giudicato estende i propri effetti ai periodi contributivi cronologicamente successivi, in riferimento ai quali può ritenersi, salva prova contraria, la persistenza della medesima condizione.

I Giudici di legittimità hanno altresì evidenziato, con orientamento ormai costante:

- che il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr. Cass., sez. L - , Ordinanza n. 25745 del 30/10/2017 (Rv. 646114 - 01));

-che, ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, sempre che la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione, impugnazione questa che è consentita soltanto ove tale seconda sentenza non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato (cfr. Cass., sez. L, Sentenza n. 10623 del 08/05/2009 (Rv. 608048 - 01); in senso conforme, Cass., sent. n. 13804 del 31/5/2018).

In applicazione dei suesposti principi, poiché, rispetto alla sentenza, passata in giudicato, con cui è stato accertato l'obbligo di iscrizione della ricorrente nella gestione degli imprenditori agricoli professionali e la dovutezza della pretesa contributiva avanzata dall'INPS con riferimento all'anno 2015, il procuratore di parte ricorrente non ha dedotto elementi sopravvenuti ed ulteriori, da cui potersi desumere che, per l'anno 2016, sia venuto invece meno l'obbligo contributivo della MINNICI, il ricorso proposto deve essere rigettato.

Ed invero, non può essere attribuita alcuna valenza dirimente al rilievo del procuratore di parte ricorrente, peraltro fondato su una pronuncia emessa in data antecedente all'ultimo giudicato formatosi, secondo il quale la MINNICI, in quanto soggetto invalido nella misura del 100%, secondo le statuizioni contenute nella sentenza n. 2642/2012, sentenza con cui era stata peraltro rigettata la domanda della predetta volta ad ottenere l'indennità di accompagnamento, si sarebbe trovata in una situazione incompatibile con i requisiti contemplati per l'iscrizione nella gestione IATP.

Ed infatti, come è noto, ai fini della iscrizione quale imprenditore agricolo professionale (IAP), ai sensi del D.L. n. 99/2004 non è sufficiente la titolarità di una impresa, ma è anche necessario che il soggetto dedichi alla attività agricola



di impresa almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ne ricavi almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all'art. 17 Reg. CE n. 1257/99).

A fronte delle statuizioni contenute nell'ultima sentenza passata in giudicato, parte ricorrente non ha allegato, né documentato di avere svolto una diversa attività lavorativa, ovvero di avere prodotto redditi diversi, sicché, quand'anche la MINNICI avesse dedicato un tempo ridotto alla cura della propria impresa, si sarebbe comunque trattato del 100% del proprio tempo.

Non avendo poi parte ricorrente documentato alcun altro reddito, né l'entità della pensione asseritamente percepita, qualunque importo ricavato dalla gestione dell'azienda agricola avrebbe comunque costituito almeno il 50% del reddito personale.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso proposto deve essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte ricorrente, non rientrando la presente controversia tra quelle oggetto dell'art. 152 disp. att. c.p.c., norma che si applica ai soli giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, e, atteso il valore della controversia e considerati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed avuto riguardo alla circostanza che non è stata svolta attività istruttoria, devono essere liquidate in complessivi Euro 800,00, oltre accessori di legge in favore dell'INPS, costituito in proprio e quale mandatario della SCCI S.p.A.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1.rigetta il ricorso;

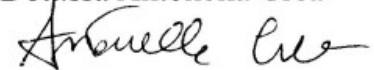


2. condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, da liquidarsi in complessivi Euro 800,00, oltre accessori di legge, nei confronti dell'INPS, costituito in proprio e quale mandatario della SCCI S.p.A..

Locri, 16/10/2019

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Antonella Crea



TRIBUNALE DI LOCRI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

16 OTT 2019

OGGI

Il Cancelliere
Correale Giuseppe